



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 116 - 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 321 del 2023, proposto da Associazione Medicina Democratica Movimento per la Salute Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Trebeschi e Federico Randazzo, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti

contro

Multimedica S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bellocchio, Maria Silvia Ciampoli e Alberto Cappellini, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti

nei confronti

Agenzia Tutela della Salute (Ats) Milano - Città Metropolitana, Agenzia Tutela della Salute (Ats) della Brianza, Agenzia della Salute (Ats) Insubria, non costituiti in giudizio

per l'accertamento

dell'illegittimità della nota 12.1.2023 del legale rappresentante di Multimedica S.p.A., con cui è stato negato il diritto della ricorrente all'ostensione dei seguenti atti e documenti:

- i. Atti mediante i quali Multimedica spa ha stabilito una premialità aggiuntiva da riconoscere agli operatori telefonici, che riescono a soddisfare le richieste dell'utente che ritiene troppo lunga l'attesa per l'appuntamento in regime di convenzione in regime SSR;
- ii. Atti mediante i quali Multimedica spa ha calcolato e assegnato la suddetta premialità;
- iii. Risultati della sperimentazione di tale premialità, in essere da luglio 2022;
- iv. Dati statistici in merito alle percentuali di prenotazioni delle prestazioni in regime di convenzione con il SSR mediante operatore telefonico con riferimento alle mensilità gennaio-giugno 2021 e luglio-dicembre 2021 e alle mensilità gennaio-giugno 2022 e luglio-dicembre 2022
- v. Verbale dell'incontro con i rappresentanti dei lavoratori avvenuto per la presentazione del sistema di premialità;
- vi. Richieste di estensione del sistema di premialità anche al personale del front office;
- vii. Eventuali opposizioni in merito all'introduzione del sistema di premialità;
- viii. Atti indicanti i criteri con i quali Multimedica spa ha provveduto all'efficientamento delle sale operatorie;
- ix. Modello organizzativo previsto dal Dlgs 231/2001 aggiornato;
- x. Richiesta di parere da parte dell'Amministrazione all'organismo di vigilanza previsto dal D.Lgs 231/2001 in merito alla compatibilità con il modello organizzativo del sistema di premialità e dei criteri di efficientamento delle sale operatorie;
- xi. Pareri e interventi dell'organismo di vigilanza previsto dal D.Lgs 231/2001 in merito alla compatibilità con il modello organizzativo del sistema di premialità e

dei criteri di efficientamento delle sale operatorie.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Multimedica S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 28 febbraio 2023, l'Associazione di cui in epigrafe ha chiesto l'accertamento del diritto di accesso ai documenti richiesti a Multimedica S.p.A., titolare e gestore di alcune strutture sanitarie lombarde accreditate con il servizio sanitario, a mezzo istanza del 13 dicembre 2022.

Si è costituita la società convenuta, che ha chiesto il rigetto del ricorso, nella misura in cui lo stesso non è da considerarsi improcedibile, e la causa è stata trattenuta in decisione ad esito della camera di consiglio del 20 aprile 2023.

Preliminarmente, il Collegio osserva che, fatta eccezione per uno soltanto dei documenti richiesti con l'istanza di accesso civico generalizzato per cui è causa, entrambi le parti hanno convenuto sul fatto che tutti gli altri documenti di cui è stata chiesta l'ostensione sono stati acquisiti dall'associazione ricorrente, o comunque non sono materialmente esistenti.

La materia del contendere deve dunque considerarsi cessata con riferimento a tutti gli atti ottenuti, seppure tardivamente, dalla ricorrente – ivi compresi i documenti trasmessi dalla Regione -, reputandosi innegabile l'effetto pienamente soddisfacente per l'interesse dedotto in giudizio dall'associazione richiedente, come derivato da tali acquisizioni.

La domanda di accertamento deve peraltro ritenersi infondata in relazione a quei documenti di cui è stato chiesto l'accesso, ma che in realtà non sono mai stati

detenuti, sia pure per inesistenza degli stessi, da Multimedica S.p.A.; in questo caso, infatti, manca proprio il presupposto di fatto fondante l'azione odiernamente intentata.

Resta dunque soltanto da verificare se sia corretto o meno il diniego espresso dalla società resistente con riferimento alla richiesta di accesso alla parte speciale del modello organizzativo adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 (del suddetto modello è stata fornita soltanto la parte generale).

Secondo la ricorrente, la conoscenza della parte speciale sarebbe essenziale, in quanto atterrebbe a profili che concernono specificamente l'attività tipica di un ente "accreditato" (nei suoi rapporti con il Servizio sanitario regionale), quali i processi a potenziale rischio reato, "i reati astrattamente perpetrabili, le aree strumentali nonché i soggetti che in essi agiscono, i principi di controllo rilevanti nell'ambito delle singole aree di rischio e strumentali, i principi di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissione di reati".

Finalità dell'accesso a tale parte sarebbe stata "quella di verificare se e in che misura fossero stati approfonditi i rischi derivanti da sistemi di efficientamento e di premialità, ovvero di indicatori che (...) potrebbero non essere correttamente interpretati".

Secondo la società resistente, invece, oltre a non esservi un obbligo legale di pubblicazione del modello organizzativo in questione, la parte speciale di questo rientrerebbe "fra i documenti che riguardano l'organizzazione interna di un soggetto di natura privata", contenendo "anche valutazioni economiche e commerciali che ne giustificano la non divulgazione", ed esplicando "i suoi effetti nei confronti del personale dipendente della società", tramite "analisi e valutazioni dei processi aziendali interni la cui diffusione determinerebbe una violazione della tutela degli interessi privati e del "know-how" della società".

Il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti normativi per escludere dal diritto di accesso generalizzato la parte speciale del modello organizzativo de quo.

Invero, secondo l'art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001, ai fini della prevenzione della

commissione dei reati societari tipici, rientrano nel focus dei modelli di organizzazione e gestione (a prescindere dalla parte, generale o speciale, in cui i testi relativi siano contenuti) l'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati, la previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire, l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie dedicate, la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di controllo e l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo.

Inoltre, i modelli in questione prevedono i canali di segnalazione interna e il divieto di ritorsione.

Non vi è dunque, a parere del Collegio, alcun collegamento causalmente rilevante tra la compilazione di tali modelli e l'inserimento in essi di dati che possano interferire o addirittura porsi in contrasto con i limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti contemplati dall'articolo 5-bis del d.lgs. n. 33 del 2013.

In particolare, non pare poter derivare, dall'acquisizione delle informazioni contenute nella parte speciale del modello organizzativo e di gestione di un ente, un concreto pregiudizio né per la protezione dei dati personali né per gli interessi economici e commerciali dell'ente stesso o dei suoi dipendenti, trattandosi semplicemente della descrizione di processi aziendali volti a garantire la prevenzione di reati che vanno a discapito dell'intera collettività, oltre che dei soggetti direttamente interessati (in particolare, azionisti e creditori) al buon andamento della gestione societaria.

D'altra parte, posto che l'interesse pubblico alla conoscenza degli elementi contenuti in tale documento è innegabile – in virtù del regime di “accreditamento” di Multimedica S.p.A. con il servizio sanitario regionale -, parte resistente non ha adeguatamente illustrato le ragioni per le quali l'ostensione degli atti richiesti recherebbe pregiudizio ai suoi interessi economicamente rilevanti, dal momento

che non è stato chiarito quali segreti commerciali siano contenuti in tale documentazione e in che modo l'accesso richiesto possa ledere in concreto l'interesse tutelato dalla norma di cui all'art. 5-bis del d.lgs. n. 33 del 2013.

Il ricorso è dunque da ritenersi fondato, limitatamente al profilo appena evidenziato, con conseguente obbligo della società ricorrente di consentire l'accesso, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, di tutti gli altri atti, oltre a quello già consegnato, afferenti al "Modello organizzativo previsto dal Dlgs 231/2001 aggiornato".

Le spese del giudizio possono in ogni caso essere compensate integralmente tra le parti, in ragione dell'esito complessivo della controversia e della parziale novità delle questioni esaminate.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

-lo accoglie parzialmente, nei limiti e con gli effetti di cui in motivazione.

-dichiara cessata la materia, nei sensi di cui in motivazione;

-lo respinge per il resto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Marco Bignami, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Consigliere

Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Lombardi

IL PRESIDENTE
Marco Bignami

IL SEGRETARIO